

CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Codice etico degli appalti regionali regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti della Giunta e degli enti e società del Sistema Regionale di all'All. A1 L.R. n. 30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 1, i concorrenti e gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Codice etico costituisce parte integrante dei contratti stipulati da RL e dagli enti e società del Sistema Regionale di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 20.000,00, nonché per l'iscrizione all'Albo Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Codice etico, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Mancata allegazione

1. [La mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, non iscritto all'Albo Fornitori della stazione appaltante dell'Amministrazione aggiudicatrice, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento.]*

Articolo 3

Obblighi del concorrente e dell'aggiudicatario

1. Il concorrente:
 - 1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2 dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.3 Dichiara, con riferimento alla procedura per la “FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA, OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (CAPOFILA/MANDATARIA) E ALL’ AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO (MANDANTE), di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. Del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. Della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - 1.4 Si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - 1.5 Si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - 1.6 Si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - 1.7 Si impegna a rendere noti su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato;
 - 1.8 Si impegna , oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - A. Trasporto di materiale a discarica;
 - B. Fornitura e/o trasporto terra;
 - C. Fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
 - D. Fornitura e/o trasporto di bitume;
 - E. Smaltimento rifiuti;
 - F. Noli a caldo e a freddo di macchinari;

- G. Fornitura di ferro lavorato;
- H. Servizi di guardiania dei cantieri.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 4

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1 L'Amministrazione aggiudicatrice:

- 1.1. si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l'aggiudicazione definitiva, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D. Lgs. 163/2006. Con riferimento alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 57, comma 6 d. lgs. 163/06 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato offerta e l'operatore al quale l'appalto viene affidato;
- 1.2. si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, di violazione dell'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 5

Violazione del Codice etico

1. La violazione da parte del concorrente e dell'aggiudicatario di uno degli impegni previsti dall'art. 3 comporta:
- A. [L'esclusione dalla procedura di affidamento]* L'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
 - B. Nei casi più gravi, la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 D.Lgs. 104/2010. E' fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - C. L'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala, ai soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006, l'operatore economico che

abbia violato uno degli impegni previsti dall'art. 3. La Giunta, gli enti e le società del Sistema Regionale tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. F D. Lgs. 163/06.

2. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Articolo 6

Efficacia del Codice etico

1. Il presente Codice etico degli Appalti Regionali, in relazione alla procedura di affidamento per la FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA, OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (CAPOFILA/MANDATARIA) E ALL' AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO (MANDANTE), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

* Parti non applicabili ai sensi della D.G.R. n. IX/1979 del 06/07/2011.